

MASSIMARIO

AMMINISTRAZIONE

Benché qualificati di diritto privato dall'art. 10 della l. n. 84 del 1994 e benché non espressamente richiamati dall'art. 6, comma 5, della medesima legge nella formulazione vigente ratione temporis, i rapporti di lavoro instaurati con l'Autorità portuale sono sottoposti alle regole generali in materia di impiego pubblico, risentendo della qualificazione di tali enti come enti pubblici non economici ad ordinamento speciale e della sottrazione degli stessi a tutte le competenze in materia di erogazioni di servizi, in una parola, «imprenditoriali». Innegabile, quindi, l'applicazione dell'art. 97 cost. e, più in generale, ad onta della natura anfibia della contrattazione collettiva, dei principi fondamentali in tema di pubblico impiego privatizzato di cui al d.lg. n. 165 del 2001, pur anteriormente alla novella dell'art. 6 operata dal d.lg. n. 169 del 2016.



Cass., sez. lav., 31 maggio 2023 n. 15401; pres. Marotta, rel. Sarracino; *Autorità portuale di Marina di Carrara c. Bernieri M.G.* (avv. N. Gualdi).

L'Autorità portuale non rientra tra i soggetti portatori di interessi pubblici che possono contestare ad un'associazione sportiva dilettantistica la corretta applicazione di un meccanismo privatistico regolato dallo statuto ed attinente alla disciplina interna della vita associativa.



TAR Liguria 1 settembre 2021; pres. Caruso, est. Felletti; *Società Canottieri Genovesi Elpis* (avv. D. Anselmi e F. Smerchinich) c. *Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure occidentale*; in *Dir. mar.* 2022, 820, con nota di G. TACCOGNA.

ASSICURAZIONI



Il vettore che, dopo aver stipulato una polizza assicurativa «per conto di chi spetta» abbia corrisposto al mittente il valore della merce andata perduta durante il trasporto, surrogandosi nei diritti di quest'ultimo, è legittimato nei confronti dell'assicuratore indipendentemente dal consenso del destinatario.

Cass., sez. VI, 15 giugno 2022 n. 19278; pres. Graziosi, rel. Cirillo; *TNC Trasporti Nazionali Casto s.r.l.* (avv. M. Bagno e G. Bellisario) c. *Unipolsai Assicurazione s.p.a.* (avv. A. Masutti, C. Perrella e N. Adragna); in *Dir. mar.* 2022, 808, con nota di S. ROMANO.

AUSILIARI DEL TRASPORTO



L'affermazione della responsabilità extracontrattuale del vettore richiede la dimostrazione di una condotta colposa avente i requisiti costitutivi dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. e dell'idoneità di tale condotta a ledere non solo i diritti derivanti dal contratto di trasporto in capo al mittente, ma anche posizioni soggettive spettanti al terzo danneggiato rimasto estraneo al contratto.

Cass. sez. III, 9 settembre 2022 n. 26504; pres. Frasca, rel. Spaziani; *United Parcel service Italia s.r.l.* (avv. M. Di Toro) c. *Università IUAV di Venezia* e *B. Trasporti s.r.l.* (avv. M. Scatamburlo e M. Ranni); in *Dir. mar.* 2022, 809, con nota di M. TONIONI.

L'assunzione della veste di spedizioniere-vettore può essere desunta dalle modalità di fatturazione, dall'indicazione del proprio corrispondente come destinatario nella lettera di vettura e dal comportamento successivo al sinistro.



Trib. Bologna 30 giugno 2022; g.u. Fregnani; *Italmondo s.p.a.* (avv. M. Lopez de Gonzalo e G. Fini) c. *Chubb European Group s.e.* (avv. S. Taccioli) e *Top Logistik GmbH.* (avv. A. Pesce); in *Dir. mar.* 2022, 816, con nota di M. LOPEZ DE GONZALO.

L'annullamento degli atti impositivi nei confronti dell'importatore, disposto con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, ha effetto, a norma dell'art. 1306 c.c., anche nei confronti dello spedizioniere quale obbligato in solido, qualora non sia fondato su ragioni prettamente personali dell'importatore.



Comm. trib. prov. Milano 6 ottobre 2022; pres. Biancospino, rel. Donvito; *Multilogistics s.p.a.* (avv. G. Alemanni e G. Orsi) c. *Agenzia dogane e monopoli e Agenzia delle entrate* (avv. P. Puccetti); in *Dir. mar.* 2022, 820, con nota di M. TONIONI.

DEMANIO

La disciplina di legge sulla durata dei contratti di affitto di fondo rustico, estesa «ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura (...) che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa» (art. 6, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228), è applicabile ai soli contratti stipulati con coltivatori diretti ai



sensi dell'art. 1 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Tale qualifica non è estensibile alle società di capitali, tra cui quelle in forma di società a responsabilità limitata, che, per l'assenza dell'elemento personalistico nell'esercizio organizzato dell'attività economica, non sono riconducibili alla figura del piccolo imprenditore ex art. 2083 cod. civ., in cui sono invece inclusi «i coltivatori diretti del fondo. Non è dunque invocabile la durata del contratto di quindici anni, rinnovabile in via tacita per ulteriori quindici anni, ai sensi della medesima legge 3 maggio 1982, n. 203.

Non è applicabile la proroga legale prevista dall'art. 1, comma 682, della legge di stabilità per il 2019 alle concessioni demaniali marittime per acquacoltura, essendo esclusa l'estensione della disposizione ora menzionata - di cui peraltro l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha accertato il contrasto con il diritto dell'Unione europea sancita, con sentenze del 9 novembre 2021, nn. 17 e 18 - al di fuori del suo ambito di applicazione, riferito alle «concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494», e dunque alle concessioni demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative elencate dalla disposizione richiamata.

Cons. St., sez. VII, 2 marzo 2023, n. 2213; pres. Contessa, est. Franconiero; *Aqua società agricola s.r.l.* (avv. A. Clarizia) c. *Comune di Lavagna* (avv. L. Cuocolo) e c. *Capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure* (Avvocatura dello Stato); *supra*, 623, con nota di C. Pozzi.



La realizzazione di strutture funzionali alla balneazione costituisce una modalità di utilizzo del bene paesaggistico che non può tradursi nella deprivatione del valore naturalistico e culturale, che deve essere preservato in modo prioritario; alla luce dei principi costituzionali, infatti, le possibilità di

sfruttamento per ragioni turistiche e ricreative sono da considerarsi secondarie rispetto alla prioritaria esigenza di tutela della costa. Pertanto, qualora una disposizione legislativa regionale consenta il mantenimento, per l'intero anno solare, delle strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, tale norma non va intesa nel senso che impone, quale regola ordinaria, il mantenimento delle strutture per l'intero anno solare, bensì come eccezione limitata ai casi in cui tale possibilità non incida sulle predette esigenze di tutela paesaggistica.

Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2023 n. 2559; pres. Montedoro, est. Cordi; *Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto c. Edilsavi s.r.l.* (avv. L. Martucci e M. Menzione).

Ai sensi dell'art. 35 c. nav., la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire per facta conclusio, ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area ed alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare. Pertanto, non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità.

Nel demanio marittimo è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l'arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, e la sua natura demaniale – derivante dalla corrispondenza con uno



dei beni normativamente definiti negli art. 822 c.c. e 28 c. nav. – permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti.

Cass., sez. II, 16 marzo 2023 n. 7602; pres. Manna, rel. Oliva; *Agenzia del demanio c. Del Cedro S.A.S. Di Napolitano Aurelio & C.* (avv. A. Napolitano).

Cass., sez. II, 24 maggio 2023 n. 14279; pres. Lombardo, rel. Oliva; *Agenzia del demanio c. Dattilo M., Saolo T.I., Saolo R., Saolo M.G., Saolo A., Saolo D., Saolo D.* (avv. F. Giuffrè).

Cass., sez. I, 29 maggio 2023 n. 15007; pres. Valitutti, rel. Casadonte; *Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione siciliana c. Ragusa M., Figura B., Figura M.* (avv. V. Iozzia), nonché *c. Libero Consorzio Comunale di Ragusa.*



L'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato ha natura e caratteristiche di tributo, sicché le controversie ad essa relative sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario ex art. 2, comma 1, del d.lg. 31 dicembre 1992, n. 546; laddove, però, si discuta non del potere impositivo della Regione o della legittimità della suddetta imposta, bensì, esclusivamente, della determinazione del canone di concessione demaniale, la cui variazione comporti automaticamente anche quella della menzionata imposta collegata alla misura del primo, in relazione a parametri predeterminati dalla legge, ma di cui si contesti la corretta applicazione, sussiste la giurisdizione del

giudice ordinario, non potendo qualificarsi una siffatta lite come di natura tributaria, essendo la misura dell'imposta una conseguenza non di un'azione diretta (o di una scelta autonoma) esercitata dal potere impositivo dell'amministrazione regionale, ma soltanto di un mero calcolo matematico connesso all'opzione della medesima amministrazione di commisurare l'importo dell'imposta ad un elemento, il canone concessorio, da altri determinato e la cui quantificazione è ad altri affidata dalla legge.

Cass., sez. V, 3 maggio 2023 n. 11536; pres. Stalla, rel. Lo Sardo, p.m. Fresa; *Capo A s.a.s.* (avv. R. Michi e C. De Micheli) c. *Regione Toscana* (avv. L. Bora).

Cass., sez. V, 3 maggio 2023 n. 11550; pres. Stalla, rel. Lo Sardo, p.m. Fresa; *Regione Toscana* (avv. A. Paoletti) c. *Capo A s.a.s.* (avv. R. Michi), *Agenzia del Demanio – Filiale di Firenze e Comune di Forte dei Marmi.*

A differenza di quanto previsto per il demanio in genere dall'art. 829 c.c. – secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente – per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l'arenile, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell'art. 35 c. nav., dell'adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone per pubblici usi del mare. La suddetta diversità di disciplina non contrasta coi principi costituzionali di cui agli art. 3 e 42 cost., stante, rispettivamente, la non sovrapponibilità degli interessi tutelati dai due istituti e la priorità della salvaguardia della proprietà pubblica rispetto alla privata.



Cass., sez. II, 24 maggio 2023 n. 14279; pres. Lombardo, rel. Oliva; *Agenzia del demanio c. Dattilo M., Saolo T.I., Saolo R., Saolo M.G., Saolo A., Saolo D., Saolo D.* (avv. F. Giuffrè).



Anche le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto l'uso di banchina e terminal, al pari di quelle aventi ad oggetto attività turistico ricreative, di traffico passeggeri, cantieristiche e commerciali, sono legittimamente soggette ad accertamenti regionali, relativamente alle imposte regionali sui canoni derivanti da concessioni del demanio rilasciate dall'Autorità portuale, dal momento che, sul piano della soggettività impositiva, la natura regionale del tributo non confligge con la natura statutale della concessione, a sua volta derivante dal diritto dominicale esercitato dallo Stato sui beni del demanio marittimo concessi in uso dalla autorità portuale (il che integra il presupposto dell'imposta) e che, sul piano della determinazione obiettiva, gli elementi costitutivi dell'imposizione discendono da criteri di legge (quali l'art. 2 della l. n. 281 del 1970, l'art. 1, comma 3, della l. n. 2 del 1971, l'art. 7 del d.l. n. 400 del 1993 convertito in l. n. 494 del 1993), ferma restando la ricorribilità in sede giurisdizionale di quei canoni concessori che l'autorità portuale abbia in ipotesi fissato in violazione di tali criteri e, più in generale, dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza.

Cass., sez. V, 29 maggio 2023 n. 15015; pres. Stalla, rel. Di Pisa, p.m. Nardecchia; *Compagnia Impresa Lavoratori Portuali Cilp s.r.l.* (avv. P. Bassano) c. *Regione Toscana* (avv. A. Paoletti).



La natura demaniale di un bene, rientrando nel demanio marittimo, non è di ostacolo né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali

che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggianno, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti, facendo sorgere in capo al concessionario stesso una vera e propria proprietà superficiaria sia pure di natura temporanea.

Non tutti i manufatti insistenti su aree demaniali marittime partecipano della natura pubblica – e dell'inerente qualificazione demaniale – della titolarità del sedime, poiché solo ad alcuni, nella stessa dizione della legge, appartiene la natura pertinenziale. Per gli altri si deve allora riconoscere, per esclusione, la qualificazione di cose immobili di proprietà privata fino a tutta la durata della concessione, evidentemente in forza di un implicito diritto di superficie.

Cass., sez. V, 29 maggio 2023 n. 15066; pres. Sorrentino, rel. Balsamo; *Fincos Alassio s.r.l.* (avv. J. Gendre e P. Scaparone) c. *Comune di Alassio* (avv. S. Contri).

L'art. 1, comma 251, n. 2, della l. n. 296/2006, nel differenziare la tipologia di pertinenze annesse alle concessioni demaniali, ha inteso attribuire proprio alla diversa destinazione delle pertinenze, pur se relative ad attività connessa alla concessione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative, un rilevante valore ai fini della individuazione dei valori OMI per gli immobili al quale rapportare la determinazione di parte del canone concessorio demaniale, così da ottenere il giusto canone concessorio in relazione alla tipologia di attività svolta dal concessionario.



Cass., sez. I, 7 giugno 2023 n. 16088; pres. Meloni, rel. Conti; *Agenzia del demanio* c. *Tibidabo s.a.s.* (avv. M. Serra).



La concessione di beni pubblici deve essere interpretata tenendo conto della comune intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c., desumibile, oltre che dal senso letterale delle parole, dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del tempo: pertanto, qualora un'associazione sportiva dilettantistica, concessionaria di uno specchio d'acqua demaniale, abbia svolto in tale area attività secondarie rispetto a quella principale, la tolleranza e l'autorizzazione anche implicita dell'Autorità portuale verso queste attività fa ritenere le stesse ricomprese nel titolo concessorio.

TAR Liguria 1 settembre 2021; pres. Caruso, est. Felletti; *Società Canottieri Genovesi Elpis* (avv. D. Anselmi e F. Smerchinich) c. *Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale*; in *Dir. mar.* 2022, 820, con nota di G. TACCOGNA.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO



Le disposizioni della Convenzione CMR si applicano, ove ricorrano i presupposti indicati all'art. 1, con prevalenza sulle norme di diritto internazionale privato del reg. (CE) n. 593/2008 («Roma I») a condizione che presentino un alto grado di prevedibilità, migliorino la certezza del diritto e garantiscano condizioni altrettanto favorevoli per la libera circolazione in materia di diritto privato e reciproca fiducia tra le autorità giudiziarie.

Nell'interpretazione della Convenzione CMR occorre tener conto del significato usuale delle espressioni impiegate, dello scopo della convenzione e dell'equilibrio tra interessi contrapposti che essa ha inteso conseguire. Non è corretto tener conto di principi tratti dal diritto nazionale, mentre è corretto tener conto di convenzioni relative ad altre modalità di trasporto e, nella misura in cui sia possibile trarne indicazioni uniformi, della giurisprudenza delle corti degli stati contraenti.

H.Z. Logistics B.V. C. Thomsen & Streutker Logistics B.V.; **Corte Suprema della Svezia 14 giugno 2022**; in *Dir. mar.* 2022, 860, con nota di D. CANEPA.

DIRITTO PROCESSUALE

La competenza a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta da un passeggero nei confronti di un vettore aereo, va individuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 33.1 della Convenzione di Montreal che, a questo fine, detta quattro criteri alternativi attribuendo la competenza, a scelta dell'attore, anche al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto intendendosi per tale quello del luogo in cui il vettore possiede un'organizzazione propria o un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente, per il tramite dei quali distribuisca biglietti aerei, ovvero il luogo di residenza del passeggero quando il biglietto sia stato acquistato mediante la rete internet.



Cass., sez. IV, 13 settembre 2022 n. 26869; pres. Amendola, rel. Guizzi; *Aeroflot Russian Airlines* (avv. T. Della Marra) c. *V.F., L.M. e C.M.C.*; in *Dir. mar.* 2022, 812, con nota di M. LOPEZ DE GONZALO.

L'art. 33.1 della Convenzione di Montreal deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno rientranti nell'ambito di applicazione di detta Convenzione, non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra gli stati contraenti, ma anche la ripartizione della competenza territoriale fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali stati.



Trib. Como 20 aprile 2022; g.u. Parlati; N.M. (avv. F. Blasio) c. *Neos s.p.a.* (avv. E. Gatti); in *Dir. mar.* 2022, 814, con nota di M. LOPEZ DE GONZALO.



Ai fini della proposizione di un'azione di classe a norma dell'art. 140-bis del d.lg. 206/2005, risulta definita in modo sufficientemente determinato, e secondo criteri di effettiva omogeneità delle posizioni soggettive, una classe costituita da passeggeri-consumatori ai quali siano state applicate, da parte della compagnia aerea, penali illegittime in relazione ad errori formali nelle indicazioni del nominativo al momento della prenotazione.

Trib. Roma 9 giugno 2022; pres. Pedrelli, rel. Carlomagno; *Adiconsum Nazionale* (avv. A. Rosetta) c. *Blu Panorama Airlines s.p.a.*; in *Dir. mar.* 2022, 815.



Il vettore che, dopo aver stipulato una polizza assicurativa «per conto di chi spetta» abbia corrisposto al mittente il valore della merce andata perduta durante il trasporto, surrogandosi nei diritti di quest'ultimo, è legittimato nei confronti dell'assicuratore indipendentemente dal consenso del destinatario.

Cass., sez. VI, 15 giugno 2022 n. 19278; pres. Graziosi, rel. Cirillo; *TNC Trasporti Nazionali Casto s.r.l.* (avv. M. Bagno e G. Bellisario) c. *Unipolsai Assicurazione s.p.a.* (avv. A. Masutti, C. Perrella e N. Adragna); in *Dir. mar.* 2022, 808, con nota di S. ROMANO.



Nelle cause per sinistri marittimi qualora si controverta su questioni tecniche, la nomina del consulente tecnico e la sua partecipazione alla fase decisoria del processo, ai sensi degli

art. 599 e 600 c. nav., sono obbligatorie tanto in primo grado, quanto nel giudizio di appello, con la conseguente nullità della sentenza pronunciata senza l'osservanza di dette formalità. L'obbligatorietà della nomina del consulente tecnico anche in grado di appello, ove ricorra il presupposto del sinistro marittimo, impone di prescindere dalla circostanza che in primo grado non vi sia stata nomina del consulente e che sul punto non vi sia stato motivo di appello.

Cass., sez. III, 23 novembre 2021 n. 36067; pres. Frasca, rel. Scoditti; *Schafer Vogel* (avv. L. Manzi, L. Picotti, G. Duca e G. De Strobel) c. *Porcellini* (avv. V. Marsano, A. Tiozzo e A. Tommaseo Ponzetta), *Pizzaggia* (avv. L. Gallareto e G. Anni), *ACTV s.p.a.* (avv. M. Dellago, M. Rodolfi e F. Martini), *Generali Italia s.p.a.* (avv. G. Arieta) e *Reale Mutua Assicurazioni s.p.a.* (avv. C. Alessandri), *Ambrosi e Cooperativa Serenissima Taxi*; in *Dir. mar.* 2022, 805, con nota di G. BERLINGERI.

In tema di tutela possessoria, il detentore non qualificato di un'imbarcazione è legittimato a proporre l'azione di spoglio nei limiti in cui agisca nell'interesse del suo possessore, il che esclude che la medesima azione possa essere esperita nei confronti di quest'ultimo.



Cass., sez. II, 5 aprile 2023 n. 9348; pres. Di Virgilio, rel. Criscuolo; *Nolomar s.a.s.* (avv. A. Moretti) c. *Del Lupo F.* (avv. L. Spallina e F. Menichetti).

L'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato ha natura e caratteristiche di tributo, sicché le controversie ad essa relative sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario ex art. 2, com-



ma 1, d.lg. 31 dicembre 1992, n. 546; laddove, però, si discuta non del potere impositivo della Regione o della legittimità della suddetta imposta, bensì, esclusivamente, della determinazione del canone di concessione demaniale, la cui variazione comporti automaticamente anche quella della menzionata imposta collegata alla misura del primo, in relazione a parametri predeterminati dalla legge, ma di cui si contesti la corretta applicazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non potendo qualificarsi una siffatta lite come di natura tributaria, essendo la misura dell'imposta una conseguenza non di un'azione diretta (o di una scelta autonoma) esercitata dal potere impositivo dell'amministrazione regionale, ma soltanto di un mero calcolo matematico connesso all'opzione della medesima amministrazione di commisurare l'importo dell'imposta ad un elemento, il canone concessorio, da altri determinato e la cui quantificazione è ad altri affidata dalla legge.

Cass., sez. V, 3 maggio 2023 n. 11536; pres. Stalla, rel. Lo Sardo, p.m. Fresa; *Capo A s.a.s.* (avv. R. Michi e C. De Micheli) c. *Regione Toscana* (avv. L. Bora).

Cass., sez. V, 3 maggio 2023 n. 11550; pres. Stalla, rel. Lo Sardo, p.m. Fresa; *Regione Toscana* (avv. A. Paoletti) c. *Capo A s.a.s.* (avv. R. Michi), *Agenzia del Demanio – Filiale di Firenze e Comune di Forte dei Marmi.*

IMPRESE DI NAVIGAZIONE E DI TRAPORTO



In caso di sinistri provocati dall'onda di risacca prodotta dal movimento di una nave, ciascuna delle parti risponde dei danni sofferti quando sia risultato impossibile ricostruire la dinamica dei fatti e le colpe dei soggetti coinvolti.

Trib. Larino 17 febbraio 2022; est. Vacca; *Pesca s.a.s.* (avv. V. Mastrangelo) c. *Compagnia Italiana di Naviga-*

zione s.p.a. (avv. A. De Filippis) e G. Padovano Di Leva (avv. A. De Filippis); *supra*, con nota di L. ANCIS.

INCHIESTE SUI SINISTRI

Nelle cause per sinistri marittimi qualora si controverta su questioni tecniche, la nomina del consulente tecnico e la sua partecipazione alla fase decisoria del processo, ai sensi degli art. 599 e 600 c. nav., sono obbligatorie tanto in primo grado, quanto nel giudizio di appello, con la conseguente nullità della sentenza pronunciata senza l'osservanza di dette formalità. L'obbligatorietà della nomina del consulente tecnico anche in grado di appello, ove ricorra il presupposto del sinistro marittimo, impone di prescindere dalla circostanza che in primo grado non vi sia stata nomina del consulente e che sul punto non vi sia stato motivo di appello.



Cass., sez. III, 23 novembre 2021 n. 36067; pres. Frasca, rel. Scoditti; *Schafer Vogel* (avv. L. Manzi, L. Picotti, G. Duca e G. De Strobel) c. *Porcellini* (avv. V. Marsano, A. Tiozzo e A. Tommaseo Ponzetta), *Pizzaggia* (avv. L. Gallareto e G. Anni), *ACTV s.p.a.* (avv. M. Dellago, M. Rodolfi e F. Martini), *Generali Italia s.p.a.* (avv. G. Arieta) e *Reale Mutua Assicurazioni s.p.a.* (avv. C. Alessandri), *Ambrosi e Cooperativa Serenissima Taxi*; in *Dir. mar.* 2022, 805, con nota di G. BERLINGERI.

INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

In materia di concessioni aeroportuali, il contratto di sub-concessione di servizi, intervenuto prima del d.lg. 163/ 2006, in quanto attributivo al subconcessionario, ovvero una società incaricata di gestire l'assistenza a terra nel parcheggio dell'aero-



porto, della qualifica di «soggetto aggiudicatore», quale impresa pubblica ex art. 2, lett. b, d.lg. 158/1995, è soggetto alle norme di evidenza pubblica e di forma scritta ai sensi dell'art. 2, lett. a, l. 109/1994, sicché è al relativo contenuto che occorre far riferimento al fine di individuare la volontà pattizia del concessionario, ovvero la società concessionaria di servizi aeroportuali, senza che rilevino né le determinazioni unilaterali o le intese verbali attinenti alla fase preparatoria del negozio, né i comportamenti attuativi assunti nella fase esecutiva del rapporto.

Cass., sez. II, 6 aprile 2023 n. 9457; pres. Di Virgilio, rel. Scarpa; *Lepanto 2 s.r.l.* (avv. L. Garofalo e G. Tarzia) c. *Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a.* (avv. G. Lo Pinto e F. Cintioli).



La normativa europea in materia di trasporto aeronautico affida al gestore aeroportuale ulteriori funzioni di monitoraggio sulle aree limitrofe agli aeroporti rispetto alla disciplina contenuta nel codice della navigazione la quale, dunque, risulta innovata dai vigenti regolamenti UE. Il gestore, nelle aree esterne al sedime aeroportuale, è tenuto ad adottare le misure di mitigazione del rischio come indicato nel reg. (CE) 139/2014 mentre esorbitano dai compiti del gestore le funzioni di carattere amministrativo quali le plurime attività di interlocuzione con i privati di volta in volta interessati in esito all'attività di monitoraggio previste sia dalla normativa nazionale che da quella comunitaria.

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 26 aprile 2022 n. 402; pres. Gabbricci, rel. Limongelli; *Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo – Orio al Serio S.p.A.* (avv. A. Piazza e F. Doddi) c. *Ente Nazionale Aviazione Civile* (avv. Stato); *supra*, 645, con nota di N. G. CARNIMEO E G. DELLE FOGLIE.

L'elaborazione del piano di raccolta e gestione dei rifiuti da parte dell'Autorità portuale o, in mancanza, dell'Autorità marittima (come all'interno di un porto turistico), ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 5, del d.lg. 24 giugno 2003 n. 182, attiene al servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui dei carichi navali, per il quale, comunque, i comuni non hanno alcuna potestà impositiva a norma dell'art. 9 del citato decreto legislativo.



Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9832; pres. Sorrentino, rel. Penta, p.m. De Matteis; *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. A. Fantozzi, F. Giuliani e R. Altieri) c. *Comune di Villasimius*.

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9845; pres. Sorrentino, rel. Penta, p.m. De Matteis; *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. A. Fantozzi, F. Giuliani e R. Altieri) c. *Agenzia delle entrate, Comune di Villasimius*.

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9887; pres. Sorrentino, rel. Balsamo; *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. A. Fantozzi, F. Giuliani e R. Altieri) c. *Comune di Villasimius*.

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9902; pres. Sorrentino, rel. Balsamo; *Comune di Villasimius* (avv. M. Villani) c. *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. R. Altieri e F. Giuliani).

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9911; pres. Sorrentino, rel. Penta, p.m. De Matteis; *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. A. Fantozzi, F. Giuliani e R. Altieri) c. *Comune di Villasimius*.

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9923; pres. Sorrentino, rel. Penta, p.m. De Matteis; *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. A. Fantozzi, F. Giuliani e R. Altieri) c. *Comune di Villasimius*.

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9941; pres. Sorrentino, rel. Penta, p.m. De Matteis; *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. A. Fantozzi, F. Giuliani e R. Altieri) c. *Comune di Villasimius*.

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9987; pres. Sorrentino, rel. Balsamo; *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. R. Altieri, A. Fantozzi e F. Giuliani) c. *Comune di Villasimius*.

Cass., sez. V, 18 aprile 2023 n. 10410; pres. Sorrentino, rel. Penta, p.m. De Matteis; *Comune di Villasimius* (avv. M. Villani) c. *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. F. Giuliani, R. Altieri).

Cass., sez. V, 4 maggio 2023 n. 11745; pres. Sorrentino, rel. D'Oriano, p.m. De Matteis; *Comune di Villasimius* (avv. M. Villani) c. *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. F. Giuliani e R. Altieri).



Le associazioni sportive dilettantistiche possono fornire servizi accessori a titolo oneroso (ormeggio, alaggio, varo, rimesaggio), sia ai soci sia ai terzi, in via secondaria rispetto all'attività associativa volta alla promozione dello sport nautico ed assolvendo i relativi obblighi fiscali. Il carattere secondario di tali attività non deve essere verificato in ottica meramente spaziale, ma avendo riguardo all'intera gamma di attività espletata dall'associazione. La fornitura, entro tali limiti, di servizi a titolo oneroso a terzi non può costituire motivo di decadenza della concessione demaniale rilasciata a tali associazioni.

TAR Liguria 1 settembre 2021; pres. Caruso, est. Felletti; *Società Canottieri Genovesi Elpis* (avv. D. Anselmi e F. Smerchinich) c. *Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale*; in *Dir. mar.* 2022, 820, con nota di G. TACCOGNA.

LAVORO NELLE IMPRESE



In materia di rapporti di lavoro dipendente stipulati con compagnie aeree, il rispetto dei limiti quantitativi o della cosiddetta clausola di contingentamento rappresenta una causa giustificativa dell'apposizione del termine al contratto di lavoro.

ro subordinato; in assenza di tale elemento costitutivo, deve ritenersi illegittima l'apposizione del termine, con conseguente durata indeterminata del rapporto di lavoro per «riespansione» della forma comune del lavoro a tempo indeterminato ed applicazione, ratione temporis, (non applicandosi il d.lg. 81/2015), dell'art. 32 del d.lg. n. 183/2010.

Cass., sez. VI, 23 febbraio 2023 n. 5595; pres. Doronzo, rel. Borghetich; *Compagnia aerea Alitalia s.p.a.* (avv. F. Di Peio, G. Navarra e D. Clementi) c. *Buggini A.* (avv. C. Rizzo).

Non è tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente presso una compagnia aerea, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti, come il mancato avviamento del corso ATPL per il conseguimento del brevetto di pilotaggio aeromobili), essendo, peraltro, irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di comparto, dal momento che, ex art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cosiddetto lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cosiddetto danno emergente).



Cass., sez. V, 17 aprile 2023 n. 10195; pres. Cataldi, rel. Fracanzani; *Agenzia delle entrate* c. *Brunelli M.* (avv. L.F. Berardi).

LOCAZIONE



In un contratto di dry leasing il possesso ed i rischi relativi all'utilizzo dell'aeromobile sono interamente trasferiti al lessee, che resta pertanto obbligato al pagamento del canone anche quando l'impiego dell'aeromobile sia impedito da restrizioni governative al trasporto aereo (nella fattispecie restrizioni collegate alla pandemia Covid-19).

In una clausola di esclusione della garanzia per vizi del lessar, occorre una esplicita formulazione per escludere anche la garanzia di buona qualità prevista ex lege (nella fattispecie il Supply of Goods and Services Act inglese del 1982).

Il provvedimento governativo che proibisca temporaneamente l'utilizzo di un determinato tipo di aeromobile, non implicando una radicale alterazione del contratto di dry leasing di un aeromobile, non ne determina la frustration e non consente al lessee di interrompere il pagamento del canone.

*Wilmington Trust Sp Services (Dublin) Ltd, Sabarmati Aviation Leasing Ltd., Falgu Aviation Leasing Ltd. c. Spicejet Ltd; giudice Dias; **Queen's Bench Division Commercial Court 30 aprile 2021**; in *Dir. mar.* 2022, 849, con nota di M.S. CENINI e R.E. CERCHIA.*

MARE



La dir. 94/22/CE e l'art. 4 della dir. 2011/92/UE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che prevede un limite massimo all'estensione dell'area oggetto di un permesso di ricerca di idrocarburi, ma non vieta espressamente di rilasciare a uno stesso operatore più permessi per aree contigue che insieme coprano una superficie superiore a detto limite, purché una tale concessione possa garantire l'esercizio ottimale dell'attività di ricerca di cui trattasi sotto il profilo tanto tecnico quanto economico nonché la realizzazio-

ne degli obiettivi perseguiti dalla dir. 94/22/CE. Occorre altresì vagliare, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, l'effetto cumulativo dei progetti che possono avere un impatto notevole sull'ambiente presentati dal suddetto operatore nelle sue domande di autorizzazione alla ricerca di idrocarburi.

C. giust. UE, sez. II, 13 gennaio 2022, C-110/20; pres. e rel. Arabadjiev; *Regione Puglia c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e nei confronti di Global Petroleum Ltd.*; in *Dir. mar.* 2023, 785, con nota di M. GRIMALDI.

REATI E INFRAZIONI AMMINISTRATIVE

La disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario costituisce un corpus compiuto ed organico, determinato dalla loro assimilazione ai dipendenti pubblici, nonostante che abbia subito una progressiva «devitalizzazione» per effetto di vari interventi legislativi succedutisi nel tempo; tuttavia, non è stato implicitamente abrogato pur dovendo essere integrato o in parte sostituito quando risulti incompatibile con il sistema in generale.

In materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. 148/1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole sicché l'omissione di una delle suddette fasi determina la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione.

Cass., sez. lav., 23 maggio 2023 n. 14141; pres. Doronzo, rel. Garri; *Vuolo R.* (avv. G. Andreotta, M. D'Angelo e D.



Bruno) c. *Sicurezza trasporti su gomma – Sita sud s.r.l.* (avv. A. Abignente).



Sono responsabili del reato di cui all'art. 450 c.p., nonché della violazione degli art. 180 e 181 del Regolamento per la sicurezza della navigazione (d.P.R. 435/1991), il comandante di un peschereccio in avaria e il comandante di un natante che abbiano concordato le modalità esecutive, la rotta e la direzione da tenere in relazione a un'attività di rimorchio, svolta dal secondo nei confronti del primo, in assenza di autorizzazione da parte dell'autorità portuale competente, la quale, non notiziata dell'evento, non era stata in grado di valutare l'idoneità tecnica di entrambe le imbarcazioni ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione.

Cass. pen., sez. IV, 2 marzo 2023 n. 21142; pres. Ciampi, rel. Bellini, p.m. Marinelli; *Asaro D.*



Ai fini della configurabilità del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, l'appartenenza al demanio marittimo non deve necessariamente essere stabilita sulla base delle risultanze catastali, ben potendo ricavarsi dalla esistenza di caratteristiche naturali di demanialità, atteso che la tassativa elencazione dei beni facenti parte del demanio marittimo, ex art. 822, comma primo, c.c., è una tassatività per tipi, che consente la applicazione della normativa dei beni pubblici anche a beni che presentino tutte le caratteristiche di quelli menzionati, e ciò in quanto l'essenza del demanio marittimo è la destinazione necessaria e funzionale del bene a servire ai pubblici usi del mare.

Cass. pen., sez. III, 13 aprile 2023 n. 24370; pres. Ramacci, rel. Noviello, p.m. Costantini; *Ceravolo R.*

RIMORCHIO

Il rapporto concessorio tra l'Autorità marittima e l'impresa di rimorchio, avente ad oggetto il servizio di rimorchio portuale è più propriamente configurabile come appalto, dal momento che le tariffe vengono calcolate in modo da assicurare la copertura dei costi di servizio, escludendo la sussistenza di un rischio economico a carico dell'esercente il servizio di rimorchio.

È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione di un provvedimento in materia tariffaria per il servizio di rimorchio che sia meramente confermativo delle precedenti ordinanze, in quanto si limiti ad un aumento percentuale generalizzato, senza modificare la precedente struttura tariffaria.

Cons. reg. sic. 17 ottobre 2022; pres. Taormina, est. Caponigro; *Caronte & Tourist Isole Minori s.p.a.* (avv. C. Briguglio e F. Puzzello) c. *Capitaneria di porto di Milazzo, Autorità marittima dello Stretto di Messina, Autorità di sistema portuale dello Stretto e Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile* e nei confronti di *Rimorchiatori Augusta s.r.l.* (avv. P. Leozappa ed E. Soprano); in *Dir. mar.* 2022, 838, con nota di M. LOPEZ DE GONZALO.

TRASPORTO DI COSE

L'affermazione della responsabilità extracontrattuale del vettore richiede la dimostrazione di una condotta colposa avente i requisiti costitutivi dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. e dell'idoneità di tale condotta a ledere non solo i diritti derivanti dal contratto di trasporto in capo al mittente, ma anche posizioni soggettive spettanti al terzo danneggiato rimasto estraneo al contratto.

Cass., sez. III, 9 settembre 2022 n. 26504; pres. Frasca, rel. Spaziani; *United Parcel service Italia s.r.l.* (avv. M. Di Toro) c.



Università IUAV di Venezia e B. Trasporti s.r.l. (avv. M. Scatamburlo e M. Ranni); in Dir. mar. 2022, 809, con nota di M. TONIONI.



Ai sensi dell'art. 17 del d.m. del 18 novembre 1982, in mancanza di accordo fra le parti, il viaggio di ritorno a vuoto non è retribuito.

Cass., sez. III, 7 marzo 2023 n. 6715; pres. Travaglino, rel. Rossello; *Trasfiv s.p.a. (avv. M. Bersani) c. Pilkington Italia s.p.a. (avv. E. Guastadisegni).*



Il furto della merce non esonera il vettore da responsabilità se il vettore non fornisca la prova del caso fortuito.

Costituisce colpa grave che, in base all'art. 29 CMR, priva il vettore del diritto ad avvalersi del limite risarcitorio, l'aver parcheggiato l'automezzo in ore notturne in luogo incustodito, in violazione di specifiche istruzioni impartite al riguardo dal mittente.

Il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 33 CMR è sospeso per il periodo intercorrente tra la data del primo reclamo e la data dell'eventuale rigetto del reclamo stesso da parte del vettore, ma può successivamente essere interrotto da ogni reclamo avente le caratteristiche di un atto di messa in mora con esplicita richiesta di risarcimento che abbia effetto interruttivo in base alla legge italiana.

Trib. Bologna 30 giugno 2022; g.u. Fregnani; *Italmondo s.p.a. (avv. M. Lopez de Gonzalo e G. Fini) c. Chubb European Group s.e. (avv. S. Taccioli) e Top Logistik GmbH. (avv. A. Pesce); in Dir. mar. 2022, 816, con nota di M. LOPEZ DE GONZALO.*

Per avere l'effetto di escludere l'applicazione del limite risarcitorio di cui all'art. 23 le dichiarazioni di cui agli art. 24 e 26 della CMR devono essere fatte per iscritto dal mittente nella lettera di vettura ed accettate dal vettore.



Il concetto di wilful misconduct che, in base all'art. 29 della CMR, impedisce l'operare del limite risarcitorio di cui all'art. 23, richiede che la condotta del vettore o dei suoi preposti (a) sia stata posta in essere deliberatamente, con consapevolezza della sua antigiuridicità e indifferenza per le conseguenze ovvero (b) sia stata posta essere con assoluta indifferenza in merito alla sua conformità a quanto richiesto e (c) che vi sia stato, per effetto di tale condotta, un significativo aumento del rischio di danno, del quale il vettore o i suoi preposti fossero consapevoli.

*Paul Knapfield v. C.A.R.S. Holdings ltd., C.A.R.S. Motorsport ltd., C.A.R.S. UK Shipping ltd. e C.A.R.S. United Kingdom ltd.; giudice Hollander; **Queen's Bench Division Commercial Court 13 giugno 2022**; in *Dir. mar.* 2022, 857, con nota di D. CANEPA.*

Le imposte indirette che gravano sulla merce (nella fattispecie sigarette) e che siano dovute a seguito del furto occorso durante il trasporto (considerato equivalente all'immissione al consumo) non rientrano tra le spese «incorse in occasione del trasporto» di cui all'art. 23.4 della Convenzione CMR e non sono quindi risarcibili dal vettore.



Corte suprema della Svezia 14 giugno 2022; H.Z. logistics bv. c. Thomsen & Streutker logistics bv.; in *Dir. mar.* 2022, 862, con nota di D. CANEPA.



Tenuto conto della qualità di operatore commerciale dello shipper, deve considerarsi validamente stipulata in conformità agli usi del commercio internazionale, una clausola di proroga della giurisdizione contenuta in una polizza di carico sottoscritta dal solo vettore, allorché lo stesso shipper abbia contestato al vettore l'inadempimento del contratto, con ciò implicitamente riconoscendo la validità del contratto stesso, in esecuzione del quale sono state emesse le polizze di carico, accettate senza riserve.

Trib. Nocera inferiore 11 luglio 2022; g.u. Cuomo; *Giaguaro s.p.a.* (avv. G. De Santo) c. *Dsv s.p.a.* (avv. G. Scarpa e M. Del Bene), *Flli Cosulich s.p.a.* (avv. G. Cosulich e C. Faraco) e *Mediterranean food s.r.l.* (avv. D. De Prisco e V. De Nicola); in *Dir. mar.* 2022, 819, con nota di M. LOPEZ DE GONZALO.



Una clausola in un voyage charterparty che pone a carico del charterer i premi assicurativi aggiuntivi per War Risks e Kidnap & Ransom, preclude all'armatore la possibilità di chiedere al charterer il contributo in avaria comune per il riscatto pagato per la liberazione della nave dal sequestro da parte di pirati. In presenza di un generico richiamo al charterparty, tale clausola non produce però effetti nei confronti del portatore di polizza di carico, che resta quindi tenuto al pagamento del contributo in avaria comune.

Herculito maritime ltd. v. Gunvor international bv. (The «Polar»); giudici Jackson, Males, Elias; **U.K. Court of appeal Civil division 1 dicembre 2021;** in *Dir. mar.* 2022, 844, con nota di F. SICCARDI.



Il termine di decadenza annuale previsto dall'art. III.6 delle Hague-Visby Rules si applica anche ai reclami per consegna della merce a soggetto non legittimato (misdelivery) che si verifichi in epoca successiva allo sbarco.

Fimbank p.l.c. v. Kch shipping co. ltd. (The «Giant Ace»); giudice Blair; **Queen's Bench Division Commercial Court 28 settembre 2022**; in *Dir. mar.* 2022, 859, con nota di M. LOPEZ DE GONZALO.

TRASPORTO DI PERSONE

L'art. 16 del reg. (CE) n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione di tale regolamento a imporre ad un vettore aereo la corresponsione della compensazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 di detto regolamento, dovuta ai passeggeri in forza del medesimo regolamento, qualora tale organismo nazionale sia stato investito di un reclamo individuale di un passeggero, purché sussista per tale passeggero e per detto vettore aereo la possibilità di un ricorso giurisdizionale.



C. giust. UE, sez. III, 29 settembre 2022 C-597/20; pres. e rel Kurimae; *LOT - Polskie linie lotnicze c. Budapest foveros kormanyhivatala*; in *Dir. mar.* 2022, 796, con nota di M. TONIONI.

L'articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata in nome di quest'ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, deve essere interpretato nel senso che una lesione psichica causata a un passeggero da un «evento», ai sensi di tale disposizione, che non è connessa ad una «lesione personale [rectius corporale]», ai sensi di detta disposizione, deve essere risarcita allo stesso titolo di una siffatta lesione



personale [rectius corporale], purché il passeggero leso dimostri l'esistenza di un danno alla sua integrità psichica di tale gravità o intensità che detta lesione incide sulle sue condizioni generali di salute e non può attenuarsi senza un trattamento medico.

C. giust. UE, 20 ottobre 2022 C-111/21; pres. K. Jürimäe, rel. N. Piçarra, avv. gen. J. Richard de la Tour; *BT c. Laudamotion GmbH*; *supra*, 579, con nota di D. BOCCHESI.



In tema di trasporto internazionale, la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 introduce una presunzione di responsabilità del vettore aereo, per ritardo o inadempimento nell'esecuzione del trasporto, che il vettore può superare solo se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento, nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.

Cass., sez. III, 17 aprile 2023 n. 10178; pres. Scarano, rel. Iannello; *Aeroflot Russian Airlines* (avv. T. Della Marra) *c. Porta S., Sgarbi S.* (avv. V. De Gasperis).



La presunzione di responsabilità del vettore di cui all'art. 409 c. nav. non è incompatibile con l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato, che è tenuto durante il viaggio ad osservare le comuni norme di prudenza e diligenza. La prova liberatoria incombente sul vettore in ordine all'approntamento dei mezzi idonei a salvaguardare l'incolumità del passeggero si accompagna, infatti, al ragionevole affidamento sul senso di responsabilità di quest'ultimo.

App. Roma 22 agosto 2022; pres. Pinot, rel. Serafin; *Costa Crociere s.p.a.* (avv. C. Cavanna e A. Carlevaro) c. *L. Maurizi* (avv. S. Caputo); in *Dir. mar.* 2022, 813, con nota di M. LOPEZ DE GONZALO.

TRIBUTI E DOGANE

Non è tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente presso una compagnia aerea, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti, come il mancato avviamento del corso ATPL per il conseguimento del brevetto di pilotaggio aeromobili), essendo, peraltro, irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al C.C.N.L. di comparto, dal momento che, ex art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cosiddetto lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cosiddetto danno emergente).



Cass., sez. V, 17 aprile 2023 n. 10195; pres. Cataldi, rel. Fracanzani; *Agenzia delle entrate* c. *Brunelli M.* (avv. L. F. Berardi).

Nel prescrivere che la partenza dell'aeromobile non possa essere autorizzata dal direttore dell'aeroporto in mancanza del pagamento delle tasse e dei diritti dovuti, l'art. 802 c.nav. si mostra essenzialmente (pur se nella prospettiva di contribuire ad un ordinato e sicuro svolgimento del sistema aeroportuale) come norma di tutela del diritto del gestore dei servizi



aeroportuali a percepire il corrispettivo (che non ha natura impositiva) dei servizi resi; diritto al corrispettivo che del resto può essere tutelato anche individualmente dal creditore con il pignoramento o il sequestro dell'aeromobile in base alla deroga prevista dall'art.1057 c.nav. Da tali assunti non pare potersi trarre la ulteriore prescrizione secondo la quale imporrebbe al gestore di accettare in ogni caso il pagamento del corrispettivo, anche se proveniente da impresa in stato di insolvenza, assumendo quindi su di sé il rischio potenziale di una futura revocatoria.

Cass., sez. I, 5 giugno 2023 n. 15715; pres. Scaldaferrì, rel. Vannucci, p.m. Nardecchia; *Aeroporti di Roma s.p.a.* (avv. G. Meo) c. *Air Europe s.p.a.* (avv. A. Muratore Aprosio).



L'autotrasportatore di cose per conto terzi può annotare le fatture emesse per prestazioni di servizio nel trimestre solare successivo a quello della loro emissione, a condizione: a) che sia iscritto all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e sia titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 41 l. n. 298 del 1974 (costituendo l'autorizzazione requisito imprescindibile per l'iscrizione all'albo e il legittimo svolgimento dell'attività); b) che si tratti di fatture specificamente emesse per il servizio di trasporto (o comunque ad esso accessorie ai sensi dell'art. 12, d.P.R. 633/1972) effettuato con l'automezzo munito di carta di circolazione rilasciata ai sensi dell'art. 88, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285. Trattandosi di facoltà alternativa e derogatoria al normale regime di emissione e registrazione delle fatture, secondo cui le fatture attive devono essere annotate nel relativo registro entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione imponibile, della prova delle relative condizioni è onerato chi intende avvalersene.

Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2023 n. 23752; pres. AndreaZZa, rel. Aceto, p.m. Seccia; Gallo A.

In tema di IRAP, le società «in house providing», che svolgono attività di trasporto pubblico locale, non sono automaticamente escluse dall'applicazione del beneficio fiscale della riduzione della base imponibile di cui all'art. 11, comma primo, lett. a), nn. 2 e 4 del d.lg. 446/1997 come modificato dalla l. 296/2006, poiché tale disposizione, postulando la concorrenza dei due presupposti della «concessione» e della «tariffa», richiede che sia previamente verificata la natura del rapporto, se derivante da appalto o da concessione, avendo l'esclusione lo scopo di evitare la potenziale sovracompensazione conseguente al fatto che, nella determinazione della tariffa, si è già tenuto conto dell'onere fiscale.



Cass., sez. V, 3 marzo 2023 n. 6467; pres. Sorrentino, rel. Crucitti, p.m. Pepe; A.N.M. – Azienda Napoletana Mobilità (avv. A. Abbamonte) c. Agenzia delle entrate e Regione Campania.

Cass., sez. V, 28 aprile 2023 n. 12220; pres. Crucitti, rel. De Rosa; Agenzia delle entrate c. Riviera trasporti linea s.r.l. (avv. M. Mascolo e M. Malena).

In tema di IRAP, poiché le imprese che svolgono attività regolamentata (cosiddette «public utilities»), incluso il trasporto pubblico locale, caratterizzate dall'operare in regime di concessione e a tariffa, sono escluse dal godimento degli sgravi sul costo del lavoro (cosiddetto cuneo fiscale) previsti dall'art. 11, comma 1, lett. a, d.lg. 446/1997, ai fini agevolativi di riduzione della base imponibile rileva il regime in cui opera il contribuente, tenuto conto che nella concessione il corrispet-



tivo è costituito dal diritto di gestire il servizio o i lavori oggetto del contratto con assunzione del rischio a carico del concessionario, mentre nel contratto di appalto esso consiste in un contributo economico erogato dalla stazione appaltante.

In tema di IRAP, non realizza un aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, il riconoscimento dell'abbattimento del cuneo fiscale a favore delle imprese del settore dei trasporti che non operino in concessione e a tariffa, per la neutralità dell'esclusione di queste ultime dalla medesima agevolazione e in ragione del fatto che non si determina alcun vantaggio o svantaggio selettivo poiché la tariffa applicata dall'ente che opera in concessione è di per sé idonea a scontare il peso dell'imposta, sicché l'impresa pubblica opera in condizioni di effettiva concorrenza con le altre imprese del medesimo settore, alle quali invece si applica il beneficio fiscale.

Cass., sez. V, 23 marzo 2023 n. 8355; pres. Cirillo, rel. Guida, p.m. Pepe; *Saba Italia s.p.a.* (avv. E. Amato) c. *Agenzia delle entrate, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione Puglia, Regione Umbria, Regione Calabria, Regione Veneto, Regione Marche.*

Cass., sez. V, 5 maggio 2023 n. 12000; pres. Napolitano, rel. Crivelli; *Agenzia delle entrate* c. *Società trasporti provinciali – Stp Bari s.p.a.* (avv. M. Mascolo).



In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall'art. 1, comma 266, della l. 296/2006 (cosiddetta riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge finanziaria 2007), che ha modificato l'art. 11, comma 1, lett. a, n. 2 e 4, del d.lg. 446/1997, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (cosiddette «public utilities»), quale attività di trasporto pubblico locale, in forza di una concessione

traslativa e a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la «ratio» giustificatrice del cosiddetto cuneo fiscale.

Cass., sez. V, 18 aprile 2023 n. 10225; pres. Crucitti, rel. Fracanzani, p.m. Cennicola; *Agenzia delle entrate c. Azienda Trasporti Milanesi Servizi s.p.a.* (avv. L. Perrone e G. Marini).

Cass., sez. V, 18 aprile 2023 n. 10359; pres. Napolitano, rel. Giudicepietro, p.m. Locatelli; *Agenzia delle entrate c. APS Holding s.p.a.* (avv. F. Moschetti).

Cass., sez. V, 19 maggio 2023 n. 13809; pres. Napolitano, rel. Fracanzani; *Km s.p.a.* (avv. M. Mascolo) c. *Agenzia delle entrate.*

Il deposito IVA a fini doganali, previsto dall'art. 50-bis del d.l. 331/1993, convertito, con modificazioni, in l. 427/1993, richiede necessariamente l'immagazzinamento delle merci d'importazione inteso come collocazione delle stesse in un luogo ove, indipendentemente dalla sua consistenza materiale, sia in realtà assicurata la garanzia del mantenimento, da parte del depositario, delle stesse a controllo. Deve quindi ritenersi che il criterio per l'individuazione del perimetro giuridico del deposito, ivi inclusi i locali limitrofi, funzionalmente e logisticamente collegati da un rapporto di contiguità, non sia puramente quello connesso alla delimitazione dello stesso in senso puramente perimetrale, ma debba coincidere con ogni spazio o luogo fisico in cui viene introdotto il bene nel quale lo stesso rimanga pur sempre agevolmente sottoposto all'attività di custodia esclusiva del depositario, che ne assume la responsabilità.



Cass., sez. V, 19 aprile 2023 n. 10524; pres. Manzon, rel. Succio, p.m. Vitiello; *Stella Polare s.r.l.* (avv. E. Canepa) c. *Agenzia delle entrate*.



In caso di operazioni triangolari interne al territorio dell'Unione, ove vi siano due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale e oggetto di un solo trasporto, non è imponibile la prima cessione di beni, ove si accerti che la merce oggetto della suddetta cessione venga trasportata dal primo acquirente nel territorio dello Stato del cessionario, senza che il primo acquirente possa disporre della merce come proprietario ma risulti meramente interposto al fine di assolvere a un vincolo di consegna della merce al terzo soggetto passivo che la immetta in consumo.

Cass., sez. V, 26 maggio 2023 n. 14853; pres. Bruschetta, rel. D'Aquino; *Agenzia delle entrate* c. *Hot Roll s.r.l.* (avv. P. Castellano).



In materia di tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani all'interno di aree portuali scoperte destinate a rimessaggi di barche o natanti e simili, servizi ed aree portuali, il presupposto della tassa, secondo l'art. 62 del d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. L'esclusione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate, perché ivi si producono rifiuti speciali, è subordinata alla prova, il cui onere è a carico del contribuente, della relativa condizione di esenzione, ed in particolare della superficie nella quale, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, i suddetti rifiuti speciali, tanto più che la produzione di questi ultimi non esclude quella dei rifiuti solidi urbani e non può, pertanto, escludersi la coesistenza degli uni e degli altri.

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9832; pres. Sorrentino, rel. Penta, p.m. De Matteis; *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. A. Fantozzi, F. Giuliani e R. Altieri) c. *Comune di Villasimius*.

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9845; pres. Sorrentino, rel. Penta, p.m. De Matteis; *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. A. Fantozzi, F. Giuliani e R. Altieri) c. *Agenzia delle entrate, Comune di Villasimius*.

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9887; pres. Sorrentino, rel. Balsamo; *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. A. Fantozzi, F. Giuliani e R. Altieri) c. *Comune di Villasimius*.

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9902; pres. Sorrentino, rel. Balsamo; *Comune di Villasimius* (avv. M. Villani) c. *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. R. Altieri e F. Giuliani).

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9911; pres. Sorrentino, rel. Penta, p.m. De Matteis; *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. A. Fantozzi, F. Giuliani e R. Altieri) c. *Comune di Villasimius*.

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9923; pres. Sorrentino, rel. Penta, p.m. De Matteis; *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. A. Fantozzi, F. Giuliani e R. Altieri) c. *Comune di Villasimius*.

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9941; pres. Sorrentino, rel. Penta, p.m. De Matteis; *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. A. Fantozzi, F. Giuliani e R. Altieri) c. *Comune di Villasimius*.

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9987; pres. Sorrentino, rel. Balsamo; *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. R. Altieri, A. Fantozzi e F. Giuliani) c. *Comune di Villasimius*.

Cass., sez. V, 18 aprile 2023 n. 10410; pres. Sorrentino, rel. Penta, p.m. De Matteis; *Comune di Villasimius* (avv. M. Villani) c. *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. F. Giuliani, R. Altieri).

Cass., sez. V, 4 maggio 2023 n. 11745; pres. Sorrentino, rel. D'Oriano, p.m. De Matteis; *Comune di Villasimius* (avv. M. Villani) c. *Marina di Villasimius s.r.l.* (avv. F. Giuliani e R. Altieri).



In materia di ICI/IMU relativamente a un fabbricato posseduto in concessione demaniale dal contribuente all'interno di un porto e adibito ad officina meccanica navale, l'individuazione legislativa del concessionario quale soggetto passivo di tale imposta, rispettivamente a norma dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (che ha modificato l'art. 3, comma 2, del d.lg. 30 dicembre 1992, n. 504), nonché dell'art. 9 del d.lg. 14 marzo 2011, n. 23, a datare dalla data di applicabilità della nuova disciplina, rende il concessionario obbligato non solo sostanziale ma anche formale, senza più necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali (con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini ICI/IMU in capo al concessionario) o obbligatori (con la diversa conseguenza dell'intassabilità).

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9906; pres. Paolitto, rel. Dell'Orfano; *Ricom s.r.l.* (avv. L. Taddeo) c. *Comune di Napoli* (avv. F.M. Ferrari e M.A. Amoretti).

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9918; pres. Paolitto, rel. Dell'Orfano; *Ricom s.r.l.* (avv. L. Taddeo) c. *Comune di Napoli* (avv. F.M. Ferrari e M.A. Amoretti).

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9928; pres. Paolitto, rel. Dell'Orfano; *Ricom s.r.l.* (avv. L. Taddeo) c. *Comune di Napoli* (avv. F.M. Ferrari e M.A. Amoretti).

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9943; pres. Paolitto, rel. Dell'Orfano; *Ricom s.r.l.* (avv. L. Taddeo) c. *Comune di Napoli* (avv. F.M. Ferrari e M.A. Amoretti).

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9948; pres. Paolitto, rel. Dell'Orfano; *Ricom s.r.l.* (avv. L. Taddeo) c. *Comune di Napoli* (avv. F.M. Ferrari e M.A. Amoretti).

Cass., sez. V, 13 aprile 2023 n. 9951; pres. Paolitto, rel. Dell'Orfano; *Ricom s.r.l.* (avv. L. Taddeo) c. *Comune di Napoli* (avv. F.M. Ferrari e M.A. Amoretti).

Cass., sez. V, 14 aprile 2023 n. 9990; pres. Paolitto, rel. Lo Sardo; *Ricom s.r.l.* (avv. L. Taddeo) c. *Comune di Napoli* (avv. F.M. Ferrari e M.A. Amoretti).

Cass., sez. V, 19 aprile 2023 n. 10577; pres. Paolitto, rel. Lo Sardo; *Ricom s.r.l.* (avv. L. Taddeo) c. *Comune di Napoli* (avv. F.M. Ferrari e M.A. Amoretti).

Anche le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto l'uso di banchina e terminal, al pari di quelle aventi a oggetto attività turistico ricreative, di traffico passeggeri, cantieristiche e commerciali, sono legittimamente soggette ad accertamenti regionali, relativamente alle imposte regionali sui canoni derivanti da concessioni del demanio rilasciate dall'Autorità portuale, dal momento che, sul piano della soggettività impositiva, la natura regionale del tributo non confligge con la natura statutale della concessione, a sua volta derivante dal diritto dominicale esercitato dallo Stato sui beni del demanio marittimo concessi in uso dalla autorità



portuale (il che integra il presupposto dell'imposta) e che, sul piano della determinazione obiettiva, gli elementi costitutivi dell'imposizione discendono da criteri di legge (quali l'art. 2 della l. 281/1970, l'art. 1, comma 3, della l. 2/ 1971, l'art. 7 del d.l. 400/1993 convertito in l. 494/ 1993), ferma restando la ricorribilità in sede giurisdizionale di quei canoni concessori che l'autorità portuale abbia in ipotesi fissato in violazione di tali criteri e, più in generale, dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza.

Cass., sez. V, 29 maggio 2023 n. 15015; pres. Stalla, rel. Di Pisa, p.m. Nardecchia; *Compagnia Impresa Lavoratori Portuali Cilp s.r.l.* (avv. P. Bassano) c. *Regione Toscana* (avv. A. Paoletti).



L'art. 245, comma 1, TULD prevede in via generale che i beni costituenti provviste di bordo sulle navi in partenza (oggetto di bunkeraggio) si considerano usciti in transito o ri-esportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati. Si configura pertanto una eccezione al principio che i beni utilizzati come provviste di bordo siano immessi in consumo. Fanno eccezione al principio le navi da diporto, alle quali, peraltro, si applica la stessa disciplina in presenza della tripla condizione che siano in partenza dal porto entro otto ore dall'imbarco, che la partenza venga annotata sul giornale delle partenze e arrivi per l'imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale delle partenze e degli arrivi per l'imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale dell'autorità marittima o doganale estera (art. 254, comma 2, TULD). Per imbarcazioni da diporto che non rispettino tali condizioni e negli altri casi in cui non si applica il primo comma dell'art. 254 TULD, i generi imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio doganale.

Cass., sez. V, 1 giugno 2023 n. 15542; pres. Luciotti, rel. Massafra; *Agenzia delle Dogane c. Petroven s.r.l.* (avv. R. Sperati e R. Ridolfi) e *J Luise & Tositti s.r.l.* (avv. G. Marini e L. Tosi) e *T. Mariotti s.p.a.* (avv. G. Marini e L. Tosi).

Qualora la relazione redatta dai funzionari OLAF contenga una descrizione solo generale della situazione accertata, tale relazione non può essere di per sé sufficiente per consentire il disconoscimento dell'origine dichiarata in dogana, essendo invece necessario che le autorità doganali forniscano la prova, mediante elementi di prova supplementari, che il rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine inesatto è imputabile alla presentazione inesatta dei fatti da parte dell'esportatore.



Comm. trib. reg. Lombardia 9 giugno 2022; pres. e rel. Izzi; *Agenzia delle dogane e monopoli - Ufficio delle dogane di Milano 3 c. Olmar s.r.l.* (avv. F. Bruno e G. Orsi) e *Rail Hub Milano s.p.a.* (avv. S. Armella); in *Dir. mar.* 2022, 839, con nota di M. LOPEZ DE GONZALO.

VEICOLI

I diritti fondamentali alla proprietà, alla libertà di movimento ed alla libertà di impresa, non hanno carattere assoluto e possono legittimamente essere sottoposti a restrizioni giustificate da obiettivi di interesse generale, quali in particolare la tutela dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina, che rientra nel più ampio obiettivo di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.



Trib. UE 21 giugno 2022 T-234/22R; pres. Van der Woude; *Gulbakhor c. Commissione europea;* in *Dir. mar.* 2022, 800, con nota di C. DEL RE.



In mancanza di prova della proprietà di un'imbarcazione in capo ad una persona inserita nell'elenco allegato ai reg. (UE) 269/2014 e (UE) 2022/336, l'applicazione delle sanzioni previste da detti regolamenti; con conseguente sequestro dell'imbarcazione, non può essere fatta derivare dalla asserita riconducibilità della proprietà ad un ministero della Federazione Russa, il cui titolare sia un soggetto sanzionato, non essendo detto Stato in sé e per sé oggetto di sanzione.

Tribunal judiciaire de Lorient 18 marzo 2022; JTLK Asia M7ltd. e Avonbourg Finance ltd. c. Direction nationale du renseignement et des enquetes douanieres (DNRED); in Dir. mar. 2022, 842, con nota di C. DEL RE.